2. Una domanda rientra nella sfera d'applicazione della Convenzione qualora il suo oggetto specifico concerna una materia da questa disciplinata, anche se si tratti di una domanda accessoria proposta in una causa che, in ragione del suo oggetto, esuli dall'ambito d'applicazione della Convenzione.
3. Il carattere provvisorio o definitivo delle pronunzie giurisdizionali non costituisce un elemento determinante per quanto riguarda la loro inclusione nella sfera d'applicazione della Convenzione.
4. La Convenzione si applica sia all'esecuzione di un provvedimento provvisorio emesso da un giudice francese in un procedimento per lo scioglimento del matrimonio e con il quale si attribuisce ad una delle parti un assegno mensile per alimenti, sia ad una prestazione compensativa provvisoria da pagarsi mensilmente, attribuita ad una delle parti in una sentenza francese di divorzio ai sensi degli artt. 270 e segg. del codice civile francese.

Nel procedimento 120/79,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza del protocollo 3 giugno 1971 relativo alla interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Corte di Cassazione tedesca) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

LUISE DE CAVEL, NATA BRÜMMER, Hügelstraße 116, Francoforte sul Meno,

ricorrente,

e

JACQUES DE CAVEL, Flughafenbereich-Ost, Gebäude 124-2040, Francoforte sul Meno,

resistente,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art 1, 1° comma, e dell'art. 5, n. 2, della Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, n. L 299, pag. 32),

LA CORTE (Terza Sezione)

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: J. P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia e gli argomenti svolti dagli interessati nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Nell'ambito di una causa di divorzio, il giudice competente per le questioni della famiglia presso il Tribunal de grande instance di Parigi condannava, con ordinanza 18 maggio 1977, il marito sig. de Cavel a versare alla moglie, in pendenza del procedimento, un assegno alimentare mensile di 3 000 FF.

Il 20 dicembre 1977, il presidente del Landgericht di Francoforte sul Meno decideva, su istanza della moglie, che tale ordinanza fosse munita della formula esecutiva. Questa decisione veniva riformata in appello, il 2 maggio 1978, dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, per il motivo che la pronunzia del giudice francese costituiva un provvedimento provvisorio emesso nell'ambito di un procedimento per lo scioglimento del matrimonio e riguardava, quindi, una lite relativa allo stato delle persone, esclusa, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, n. 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: «Convenzione del 1968»), dal campo di applicazione della Convenzione stessa. La sig.ra de Cavel, ricorrente nella causa principale, impugnava a sua volta, dinanzi al Bundesgerichtshof, la pronunzia dell'Oberlandesgericht, chiedendo che venisse dichiarata valida l'ordinanza 20 dicembre 1977 del Landgericht di Francoforte sul Meno.

Nel frattempo, con sentenza 27 giugno 1978, il Tribunal de grande instance di Parigi scioglieva, per colpa reciproca, il matrimonio delle parti e attribuiva alla ricorrente nella causa principale, in base agli artt. 270 e segg. del codice civile francese, una prestazione compensativa provvisoria mensile di 2 000 FF.

La sig.ra de Cavel interponeva appello contro tale sentenza.

Con ordinanza 27 giugno 1979, il Bundesgerichtshof ha chiesto a questa Corte, a norma dell'art. 3 del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 1968, di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

«1. Se la Convenzione europea si applichi all'esecuzione di un provvedimento provvisorio emesso da un giudice francese in un procedimento per lo scioglimento del matrimonio e con il quale si attribuisce ad una delle parti un assegno mensile per alimenti, o se, in tal caso, sia escluso che si tratti di materia civile (art. 1, 1° comma, della Convenzione).

2. Se la Convenzione si applichi ad una prestazione compensativa provvisoria da pagarsi mensilmente, attribuita ad una delle parti in una sentenza francese di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 270 e segg. del codice civile francese».

L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 30 luglio 1979.

In forza dell'art. 5 del protocollo 3 giugno 1971 e dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno depositato osservazioni scritte la ricorrente nella causa principale (rappresentata dall'avv. W. Beck, del foro di Francoforte sul Meno), il resistente nella causa principale (rappresentato dall'avv. L. Levi Valensin, del foro di Parigi) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal proprio agente sig. Wägenbaur, assistito dall'avv. Krause-Ablaß, del foro di Düsseldorf).

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 5 dicembre 1979, essa ha deciso, in conformità all'art. 95 del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Terza Sezione.

II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia

A — Osservazioni della ricorrente nella causa principale (sig.ra de Cavel)

Sulla prima questione

La ricorrente nella causa principale sostiene che, tenuto conto della natura giuridica del diritto all'assegno alimentare, la Convenzione del 1968 deve applicarsi all'esecuzione del provvedimento di cui è causa. Gli alimenti rientrano, in via di principio, nella materia civile ai sensi dell'art. 1, 1° comma, della suddetta Convenzione, ed il 2° comma, n. 1, dello stesso articolo non li esclude dalla sfera d'applicazione di questa. Ciò risulta dall'espressa menzione delle obbligazioni alimentari nell'art. 5, n. 2, della Convenzione del 1968 e trova conferma nei commenti di vari autori e, in particolare, nella relazione sulla Convenzione del 1968 (GU 1979, n. C 59, pag. 1) — in prosieguo: «*relazione Jenard*» — nonché nel testo della Convenzione 9 ottobre 1978 (GU 1978, n. L 304), relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e infine nella relazione degli esperti sulla Convenzione

di adesione, designata come *relazione Schlosser* (GU 1979, n. C 59, pag. 71).

La ricorrente nella causa principale fa altresì riferimento alle decisioni di vari giudici nazionali, e in particolare alla sentenza 4 giugno 1976 dell'Oberlandesgericht di Karlsruhe (Sommario di giurisprudenza pubblicato a cura del Servizio documentazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, fascicolo n. 2, 1978, n. 54) e alla sentenza 1° aprile 1977 della Corte d'appello di Bruxelles (JT 1978, pag. 119), nonché alle osservazioni della Commissione, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania e alle conclusioni dell'avvocato generale Warner nella causa 143/78 (*de Cavel I*, Racc. 1979, pag. 1055). Essa assume, infine, che la fondatezza della sua tesi emerge direttamente dall'art. 42 della Convenzione del 1968.

Sulla seconda questione

La ricorrente nella causa principale osserva che la soluzione della seconda questione non è necessaria per consentire al Bundesgerichtshof di dirimere la controversia sottopostagli, cosicché, a suo avviso, la questione non è pertinente nell'ambito del procedimento che ha dato luogo al rinvio alla Corte di giustizia. Secondo la ricorrente, il Bundesgerichtshof potrebbe aver formulato tale questione per ottenere indicazioni in vista di un eventuale secondo procedimento o della rimessione ad un giudice tedesco di grado inferiore, e dichiara di «rallegrarsi», da parte sua, che la questione sia stata sollevata.

Essa conclude le proprie osservazioni proponendo che la Corte di giustizia dichiari che «un provvedimento relativo ad un assegno alimentare adottato mediante ordinanza di mancata conciliazione può, secondo le norme della Convenzione europea concernente la competenza e l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali, costituire oggetto di una dichiarazione di riconoscimento ed essere munita della formula esecutiva negli altri Stati contraenti».

B — Osservazioni del resistente nella causa principale (sig. de Cavel)

Interpretando la sentenza emessa da questa Corte il 29 marzo 1979 (causa 143/78, *de Cavel*, loc. cit.), il resistente nella causa principale osserva che tale pronunzia, la quale ha voluto prendere in considerazione il complesso dei rapporti patrimoniali fra coniugi, mette sullo stesso piano le domande intese ad ottenere l'adempimento di obbligazioni alimentari e quelle accessorie ad un'azione vertente sullo stato della persone. Richiamandosi alla *relazione Schlosser*, n. 31 e segg., egli sostiene che le questioni formulate dal Bundesgerichtshof riguardo ad un assegno alimentare connesso ad un procedimento di divorzio dovrebbero trovare una soluzione identica a quella data dalla Corte, nella sentenza 29 marzo 1979, alla questione relativa a provvedimenti cautelari su beni materiali, adottati in connessione con un procedimento di divorzio. La formulazione generica della soluzione accolta dalla Corte di giustizia nella causa 143/78 farebbe pensare ch'essa valga anche nel caso di un provvedimento relativo ad un assegno alimentare.

Concludendo, il resistente nella causa principale auspica che la Corte dichiari quanto segue:

«le decisioni giudiziarie che autorizzino provvedimenti provvisori o definitivi, accessori rispetto ad una causa di divorzio, non rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come definito dall'art. 1 di questa, qualora detti provvedimenti riguardino, o siano strettamente connessi a questioni relative allo stato delle persone implicate nella causa di divorzio, ovvero rapporti giuridici pa-

trimoniali derivanti dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo».

C — Osservazioni della Commissione

Benché dall'ordinanza del Bundesgerichtshof non risulti perché sia necessaria, ai fini della definizione della controversia, la soluzione della seconda questione pregiudiziale — riguardante l'applicazione della Convenzione del 1968 ad una prestazione compensativa attribuita da una sentenza di divorzio ai sensi degli artt. 270 e segg. del codice civile francese —, la Commissione ritiene che non si può assolutamente escludere, tenuto conto della relativa brevità dell'esposizione dei fatti contenuta nella suddetta ordinanza, che anche la soluzione di tale questione sia necessaria per il giudice a quo. Essa propone, quindi, di risolvere entrambe le questioni pregiudiziali.

A norma dell'art. 5, n. 2, della Convenzione del 1968, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato, in un altro Stato contraente, in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale. Ne consegue che la Convenzione si applica alle obbligazioni alimentari, anche se queste siano connesse a cause relative allo stato delle persone fisiche o ai regimi patrimoniali fra coniugi, nonostante il fatto che queste cause siano a loro volta escluse, a norma dell'art. 1, 2° comma, n. 1, della Convenzione del 1968, dal campo d'applicazione di questa.

Per stabilire se si tratti, nella fattispecie, di un'obbligazione alimentare ai sensi dell'art. 5, n. 2, occorre riferirsi, secondo la Commissione, non già alla qualificazione in base al diritto degli Stati considerati, bensì agli obiettivi e al sistema della Convenzione, nonché ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali, in conformità alla sentenza della Corte 14 ottobre 1976 (causa 29/76, *LTU c/ Eurocontrol*, Racc. 1976, pag. 1541).

Basandosi sulla *relazione Schlosser* (punto 96), la Commissione distingue due ipotesi. Se la divisione patrimoniale fra i coniugi non ha il carattere di una decisione sugli alimenti, l'art. 5, n. 2, della Convenzione del 1968 non si applica. Se invece una prestazione fissata nell'ambito di un procedimento di divorzio è destinata a garantire il mantenimento del coniuge in stato di bisogno, si tratta di una obbligazione alimentare ai sensi della Convenzione del 1968. Applicando tale criterio, la Commissione considera che, essendo fissata «in funzione delle necessità del coniuge cui essa viene corrisposta e delle risorse dell'altro» (art. 271 del codice civile francese), la prestazione alimentare di cui trattasi costituisce un'obbligazione alimentare ai sensi dell'art. 5, n. 2, della Convenzione del 1968. Lo stesso criterio dovrebbe valere per il precedente provvedimento, mediante il quale veniva attribuito ad una delle parti, in via provvisoria, un assegno alimentare mensile in pendenza della causa di divorzio.

La Commissione contesta la tesi accolta dall'Oberlandesgericht di Francoforte nella pronunzia del 2 maggio 1978, secondo la quale la Convenzione del 1968 non deve applicarsi alla questione relativa all'assegno alimentare poiché si tratterebbe di una questione vertente sullo stato delle persone fisiche ai sensi dell'art. 1, 2° comma, n. 1, della Convenzione del 1968.

In proposito, essa svolge i seguenti argomenti:

1. Durante le trattative per l'adesione dei nuovi Stati membri alla Convenzione

sulla competenza giurisdizionale, nella *relazione Schlosser* (punti 32-34) si prendeva posizione a favore dell'applicazione senza restrizioni della Convenzione d'adesione ai provvedimenti accessori in materia di prestazioni alimentari, e gli Stati membri, con il convenuto emendamento dell'art. 5, n. 2, approvavano tale soluzione.

2. Basandosi sull'art. 42 della Convenzione del 1968 (il giudice dell'esecuzione deve valutare separatamente ciascun capo della domanda), nonché sull'art. 5, n. 4 (i provvedimenti accessori di diritto civile nell'ambito di un processo penale rientrano nella sfera d'applicazione della Convenzione), la Commissione osserva che, benché detta Convenzione non contenga norme espresse circa i provvedimenti accessori in materia di alimenti, va senz'altro ritenuto che provvedimenti del genere, emessi nell'ambito di una causa di divorzio, rientrino nel campo d'applicazione della Convenzione stessa. Questa tesi è confermata, a suo parere, dalle considerazioni esposte nella *relazione Jenard* (capo III, sezione IV), in cui si dice, a proposito delle materie escluse ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della Convenzione, che l'esclusione vale soltanto se tali materie costituiscono l'oggetto principale della controversia, ma non qualora esse siano sottoposte al giudice in via incidentale, a titolo principale o pregiudiziale (GU 1979, n. C 59, pag. 10). Del resto, il caso in cui una delle materie contemplate dall'art. 1, 2° comma, della Convenzione del 1968 costituisce oggetto di una questione pregiudiziale rispetto ad una decisione giurisdizionale che a sua volta rientra nel campo d'applicazione della Convenzione è espressamente previsto dall'art. 27, n. 4, di quest'ultima. Ai sensi di tale norma, infatti, le decisioni che rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione non possono essere riconosciute se il giudice, nel pronunziarsi in via pregiudiziale su una questione relativa ad una delle materie contemplate dall'art. 1, 2° comma, della Convenzione, ha violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto.

3. In giurisprudenza e in dottrina, l'applicazione della Convenzione a provvedimenti in materia di prestazioni alimentari emessi nell'ambito di una causa di divorzio è ammessa nella maggioranza dei casi, quanto meno relativamente *al riconoscimento e all'esecuzione* di tali provvedimenti. Se è vero che, secondo taluni autori, per quanto riguarda la questione della *competenza* del giudice adito in forza dell'art. 5, n. 2, si dovrebbe giungere ad una soluzione particolare per le azioni accessorie in materia alimentare, questo punto di vista si riferisce tuttavia unicamente al problema della competenza del giudice adito, non già a quello dell'esecuzione di provvedimenti accessori relativi a prestazioni alimentari, riguardo al quale si ammette all'unanimità l'applicazione della Convenzione.

4. La Commissione osserva infine che la sua tesi non è in contrasto con la sentenza emessa nella causa 143/78 (*de Cavel*). Si trattava, allora, di provvedimenti provvisori relativi a beni patrimoniali dei coniugi (apposizione di sigilli e sequestro) in pendenza di una causa di divorzio. La Convenzione non contiene espresse disposizioni per stabilire se provvedimenti del genere rientrino o no fra le materie escluse di cui all'art. 1, 2° comma, della Convenzione del 1968. Le controversie relative ad obbligazioni alimentari costituiscono invece oggetto dell'espressa disposizione di cui all'art. 5, n. 2, della Convenzione, donde risulta ch'esse non sono fra le materie escluse a norma dell'art. 1, 2° comma.

La Commissione conclude che i provvedimenti emessi, nell'ambito di una causa di divorzio dinanzi al Tribunal de grande

instance, relativamente ad un assegno provvisorio mensile per alimenti, nonché ad una prestazione compensativa ai sensi degli artt. 270 e segg. del codice civile francese devono essere valutati separatamente dal procedimento di divorzio per quanto attiene al riconoscimento e all'esecuzione nell'ambito della Convenzione del 1968. Poiché i due provvedimenti riguardano una obbligazione alimentare ai sensi dell'art. 5, n. 2, della Convenzione, questa si applica senza che sia necessario accertare, ai fini dell'apposizione della formula esecutiva, se il Tribunal de grande instance di Parigi abbia correttamente ritenuto la propria competenza ad emanare detti provvedimenti (art. 28, 3° comma, della Convenzione del 1968).

In base a quanto precede, la Commissione propone che le questioni pregiudiziali vengano risolte come segue:

«1. L'esecuzione di un provvedimento provvisorio emesso in una causa di divorzio e con il quale si attribuisce ad una delle parti, in pendenza del procedimento, un assegno alimentare mensile non è esclusa dall'art. 1, 2° comma, n. 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

2. L'art. 1, 2° comma, n. 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non esclude l'esecuzione relativa ad una prestazione compensativa provvisoria da pagarsi mensilmente, attribuita ad una delle parti in una sentenza francese di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 270 e segg. del codice civile francese».

III — La fase orale del procedimento

All'udienza del 31 gennaio 1980, la ricorrente nella causa principale, sig.ra Luise de Cavel (con l'avv. Dr W. Beck, del foro di Francoforte s. M.), il resistente, sig. de Cavel (con l'avv. Ch. Roth, del foro di Parigi) e la Commissione delle Comunità europee (con l'avv. W.-D. Krause Ablaß, del foro di Düsseldorf) hanno svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nella udienza del 31 gennaio 1980.

In diritto

1 Con ordinanza 27 giugno 1979, pervenuta in cancelleria il 30 luglio 1979, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, in forza del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo, «la Convenzione», due questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 1, 1° comma, e 5, n. 2, di detta Convenzione.

2 La prima questione è intesa a stabilire se la Convenzione e in particolare il suo art. 31, relativo all'esecuzione delle pronunzie emesse in un altro Stato contraente, si applichino «all'esecuzione di un provvedimento provvisorio emesso da un giudice francese in un procedimento per lo scioglimento del matrimonio e con il quale si attribuisce ad una delle parti un assegno mensile per alimenti» o se, invece, un provvedimento del genere debba ritenersi escluso dalla «materia civile» ai sensi dell'art. 1, 1° comma, della Convenzione. Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia relativa all'esecuzione, nella Repubblica federale di Germania, di una ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dal giudice competente per le questioni della famiglia presso il Tribunal de grande instance di Parigi e con la quale si attribuiva alla moglie, a norma degli artt. 253 e segg. del codice civile francese, un assegno alimentare in pendenza del procedimento di divorzio.

3 Con la seconda questione si chiede inoltre se la Convenzione — in particolare le disposizioni relative all'esecuzione di pronunzie giurisdizionali — si applichi «ad una prestazione compensativa provvisoria da pagarsi mensilmente, attribuita ad una delle parti in una sentenza francese di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 270 e segg. del codice civile francese». A termini di detto art. 270, si tratta di una prestazione destinata a compensare, per quanto possibile, lo squilibrio creato dallo scioglimento del matrimonio nelle rispettive condizioni di vita dei coniugi. L'art. 271 aggiunge che la prestazione compensativa è fissata in base alle necessità del coniuge che la riceve ed alle risorse dell'altro, tenendo conto della situazione esistente al momento del divorzio e dell'evoluzione della stessa in un prevedibile futuro.

4 Secondo l'art. 1, 1° comma, della Convenzione, il campo d'applicazione di questa si estende alla «materia civile e commerciale». Tuttavia, alcuni istituti che pur rientrano in questa nozione sono stati esclusi, col 2° comma dello stesso articolo, dal suddetto campo d'applicazione. Ciò vale fra l'altro per lo stato e la capacità delle persone fisiche, i regimi patrimoniali fra coniugi, i testamenti e le successioni.

5 È chiaro che le obbligazioni alimentari sono di per sé comprese nella nozione di «materia civile» e che, non essendo menzionate fra le eccezioni di cui al 2° comma dell'art. 1 della Convenzione, rientrano perciò nel campo d'applicazione di questa. Ciò viene per di più confermato dall'art. 5, n. 2, della

Convenzione. D'altra parte, le «prestazioni compensative» contemplate dagli artt. 270 e segg. del codice civile francese, ed alle quali si riferisce la seconda questione pregiudiziale, sono connesse ad eventuali obbligazioni finanziarie fra ex-coniugi, dopo il divorzio, commisurate alle rispettive risorse e necessità, ed hanno anch'esse carattere alimentare. Esse rientrano quindi nella materia civile ai sensi dell'art. 1, 1° comma, della Convenzione e, conseguentemente, nel campo d'applicazione di quest'ultima, dal momento che non ne sono state escluse a norma del 2° comma di detto articolo.

6 Si tratta quindi soltanto di accertare se la circostanza che una pronunzia giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari si collochi nell'ambito di un procedimento di divorzio — il quale riguarda incontestabilmente lo stato delle persone ed è perciò sottratto all'applicazione della Convenzione — implichi che la lite in materia di obbligazioni alimentari debba, in quanto accessoria al procedimento di divorzio, essere anch'essa esclusa dal campo di applicazione della Convenzione, con conseguente impossibilità di servirsi, in tal caso, delle forme semplificate di riconoscimento (artt. 26-30) e di esecuzione (artt. 31-45).

7 Nessuna disposizione della Convenzione vincola, per quanto riguarda il campo d'applicazione di questa, la sorte delle domande accessorie a quella delle domande principali. Varie disposizioni confermano, al contrario, che la Convenzione non vincola la sorte delle domande qualificate come «accessorie» a quella della domanda principale. Così, ad esempio, l'art. 42, a norma del quale «se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi», e l'art. 24, secondo cui provvedimenti provvisori e cautelari — per definizione, «accessori» —, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato «anche se, in forza della presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente».

8 Queste disposizioni dimostrano in modo inequivocabile che, secondo il sistema generale della Convenzione, la sorte della domanda accessoria non è necessariamente legata a quella della domanda principale. In conformità a

questo principio, l'art. 5, n. 4, della Convenzione attribuisce — per quanto riguarda per l'appunto il campo d'applicazione di questa — al giudice penale, le cui decisioni nell'ambito che gli è proprio sono manifestamente escluse dalla sfera d'applicazione della Convenzione, la competenza a conoscere dell'azione civile accessoria, con la conseguenza che la pronunzia emessa su questo punto sarà soggetta, relativamente al riconoscimento e all'esecuzione, alla Convenzione. La suddetta norma prevede quindi espressamente che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione una domanda accessoria proposta in una causa penale, la quale ultima ne è evidentemente esclusa.

9 Alle domande accessorie, perciò, la Convenzione si applica a seconda della materia che esse stesse riguardano, non già della materia cui si riferisce la domanda principale. In ossequio a questo principio, nella sentenza 27 marzo 1979 (causa 143/78, *de Cavel*, Racc. pag. 1055) emessa fra le stesse parti, questa Corte dichiarava che una domanda di apposizione di sigilli, nell'ambito di un procedimento di divorzio, non rientrava nel campo d'applicazione della Convenzione, non già a causa del suo carattere accessorio, ma perché nella fattispecie essa risultava, in considerazione del suo specifico oggetto, connessa al regime patrimoniale fra coniugi.

10 D'altra parte, nella stessa sentenza, questa Corte affermava già che il carattere provvisorio o definitivo delle pronunzie giurisdizionali non costituisce un elemento determinante per quanto riguarda la loro inclusione nel campo di applicazione della Convenzione. Non è quindi pertinente l'argomento basato sul fatto che l'obbligazione alimentare venga imposta solo provvisoriamente e in pendenza del procedimento di divorzio.

11 Dalle precedenti considerazioni risulta che il campo d'applicazione della Convenzione si estende anche, e per gli stessi motivi, alle obbligazioni alimentari imposte ai coniugi, dalla legge o dal giudice, per il periodo successivo al divorzio.

12 Le questioni formulate dal Bundesgerichtshof vanno quindi risolte nel senso che la Convenzione si applica sia all'esecuzione di un provvedimento provvisorio emesso da un giudice francese in un procedimento per lo scioglimento del matrimonio e con il quale si attribuisce ad una delle parti un assegno

mensile per alimenti, sia alla prestazione compensativa provvisoria da pagarsi mensilmente, attribuita ad una delle parti in una sentenza francese di divorzio ai sensi degli artt. 270 e segg. del codice civile francese.

Sulle spese

13 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 27 giugno 1979, registrata in cancelleria il 30 luglio 1979, dichiara:

La Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU n. L 299, pag. 32) si applica sia all'esecuzione di un provvedimento provvisorio emesso da un giudice francese in un procedimento per lo scioglimento del matrimonio e con il quale si attribuisce ad una delle parti un assegno mensile per alimenti, sia alla prestazione compensativa provvisoria da pagarsi mensilmente, attribuita ad una delle parti in una sentenza francese di divorzio ai sensi degli artt. 270 e segg. del codice civile francese.

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 marzo 1980.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher